

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO SPERIMENTALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA ACCADEMICA DI PRIMO LIVELLO, MUSIC CERTIFICATES TRINITY COLLEGE LONDON E CERTIFICAZIONI QUALIFICHE PROFESSIONALI REGIONE CAMPANIA.**

## **Parte I GENERALITA' E DEFINIZIONI**

---

### **Art. 1 – Generalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, e delle direttive dello statuto dell'Istituto Musicale "R. Goitre" di Vallo della Lucania (di seguito denominato Istituto), gli ordinamenti didattici dei corsi di studi sperimentali per il conseguimento di:
  - certificati di qualifica accademica di primo livello;
  - music Certificates Trinity College London;
  - certificazioni Qualifiche Professionali Regione Campania;
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio stabiliti dall'Istituto sono definiti nel presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta dei Dipartimenti o delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

---

### **Art. 2 – Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dalla normativa in vigore;
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di qualifica più uno studente designato dalla consulta degli studenti;
- e) corsi di formazione musicale propedeutici e di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie all'alta formazione;

- f) corsi di studio: i corsi di studio sperimentali per il conseguimento del certificato di qualifica accademica di primo livello;
  - g) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  - h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
  - i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
  - j) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
  - k) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
  - l) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Istituto;
  - m) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
  - n) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
  - o) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
  - p) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
  - q) Statuto dell'Istituto Musicale "R. Goitre";
  - r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.
- 

### **Art. 3 – Organismi responsabili delle strutture didattiche**

1. L'Istituto, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
  2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative e di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti Scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche Scuole.
-

## **Parte II DIDATTICA**

---

### **Art. 4 – Titoli di studio e offerta formativa**

1. l'Istituto rilascia i seguenti certificati:
    - a) certificato di qualifica accademica di primo livello, conseguito al termine del corso triennale sperimentale;
    - b) certificato corso di perfezionamento, conseguito al termine del corso di perfezionamento;
    - c) music Certificates Trinity College London in singole materie di studio;
    - d) certificazione Didattica della Musica - individuale, gruppi strumentali/vocali e ricerca;
    - e) certificazione Music Theory qualifica di musicologia;
    - f) certificazione ATCL - Associate Trinity College London;
    - g) certificazione LTCL - Licentiate Trinity College London;
    - h) certificazione FTCL - Fellowship Trinity College London;
    - i) certificazione di qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania, Musicoterapia;
    - j) certificazione di qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania, DJ;
    - k) certificazione di qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania, Tecnico del suono;
    - l) certificazione di qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania, maestro collaboratore da chiesa;
    - m) certificazione di qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania, operatore per l'infanzia esperto in didattica della musica;
  - 2) I corsi di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, storico-critico-analitico, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e musicale.
  - 3) I corsi di perfezionamento o masterclass sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
  - 4) Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto può rilasciare i titoli di studio congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
  - 5) Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l'Istituto può attivare ulteriori attività formative.
- 

### **Art. 5 – Durata dei corsi di studio**

1. Per conseguire il certificato di qualifica accademica triennale di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi.
2. Per conseguire Music Certificates Trinity College London lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi.

3. Per conseguire il certificato di perfezionamento o masterclass, lo studente deve aver acquisito almeno 20 ore di frequenza.
  4. Per conseguire il certificato di specializzazione biennale lo studente deve avere conseguito 120 crediti formativi.
  5. Per conseguire il certificato di formazione alla ricerca 180 crediti formativi.
  6. Per conseguire il certificato di qualifica professionale annuale lo studente deve aver conseguito almeno 60 crediti formativi.
  7. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto al Direttore, sentita la struttura didattica competente, la quale relazionerà sugli anni di iscrizione e la carriera svolta. Il Consiglio Accademico delibera in merito.
- 

#### **Art. 6 – Ordinamento dei corsi di studio**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, del presente regolamento, elaborati e proposti dalle strutture didattiche competenti, sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore.
  2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati presso il l'Istituto, determinano:
    - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative Scuole di appartenenza;
    - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum;
    - c) crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori, a scelta dello studente), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
    - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
    - e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. 11. 154 del 12/11/2009;
    - f) le ore di lezione frontale;
    - g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.
  3. Ulteriori corsi di studio oltre a quelli previsti nel presente regolamento, definiti con le medesime procedure, costituiscono integrazione al regolamento stesso. Il C.d.A. è tenuto a verificare la congruità finanziaria dei nuovi corsi proposti.
- 

#### **Art. 7 – Regolamento dei corsi di studio**

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento didattico e delle normative vigenti, sono proposti dalle strutture didattiche competenti, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.
- 

#### **Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche**

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali prevalentemente individuali, lezioni frontali prevalentemente collettive, a gruppi, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e

produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone gli obblighi di frequenza.
  3. Le diverse attività formative, sulla base della normativa vigente, sono raggruppate in:
    - a) Attività formative relative alla formazione di base;
    - b) Attività formative caratterizzanti;
    - c) Attività formative integrative o affini;
    - d) Attività formative ulteriori;
    - e) Attività formative a scelta dello studente;
    - f) Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo;
    - g) verifica della conoscenza della lingua straniera.
  4. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio, di tirocinio di ricerca e di produzione artistica.
  5. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'Art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi d'istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
  6. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.
- 

#### **Art. 9 – Propedeuticità e sbarramenti**

1. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa.
  2. Per discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia superato l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Tuttavia l'accesso a ogni esame o verifica di annualità successive alla prima prevede inderogabilmente il superamento di quelli delle annualità precedenti.
  3. Di norma non si può ripetere per più di una volta la frequenza della stessa disciplina nell'ambito del medesimo corso di studi.
  4. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.
- 

#### **Art. 10 – Didattica multimediale e a distanza**

1. L'Istituto può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.
-

### **Art. 11 – Lingua d'insegnamento**

1. La lingua d'insegnamento normalmente adottata è quella italiana.
- 

### **Art. 12 – Attività di produzione e ricerca**

1. L'Istituto promuove e realizza attività di produzione artistica e di ricerca proposte dalle strutture didattiche competenti ma anche da singoli docenti, in base alla programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.
  2. A tal fine l'Istituto può accedere anche a specifici finanziamenti nazionali e internazionali, pubblici e privati.
  3. L'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti, può rientrare tra i compiti istituzionali dei docenti.
- 

### **Art. 13 – Attività formative propedeutiche**

1. L'Istituto può organizzare corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici sperimentali di primo livello, certificazioni Trinity e formazione professionale specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi pre-accademici.
  2. Al termine dei corsi propedeutici l'Istituto può rilasciare specifica attestazione.
  3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle strutture didattiche competenti.
- 

### **Art. 14 – Corsi di formazione permanente e ricorrente**

1. L'Istituto può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi, seminari e masterclass per la formazione permanente e ricorrente, al fine di:
    - sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
    - favorire la crescita culturale;
    - contribuire all'educazione e alla formazione musicale;
    - concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
  2. Per le medesime finalità l'Istituto può inoltre promuovere e realizzare attività formative finalizzate all'educazione degli adulti nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
  3. Al termine dei corsi di cui ai commi precedenti l'Istituto può, a richiesta, rilasciare agli interessati specifica attestazione.
  4. L'attivazione dei corsi e delle attività di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio d'Amministrazione.
- 

### **Art. 15 – Corsi di formazione pre-accademici**

1. L'Istituto ha facoltà di attivare corsi di formazione pre-accademica in applicazione della normativa vigente.
2. I corsi pre-accademici si articolano in livelli che coprono la formazione pre-accademica nei diversi ambiti disciplinari. Per ciascun livello sono definiti l'articolazione delle discipline, gli obiettivi di apprendimento e le corrispondenti modalità di verifica, anche intermedie.

3. Le modalità di funzionamento dei corsi pre-accademici sono definite in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.
  4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, l'Istituto rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, nonché la valutazione conseguita.
  5. L'attestato di cui al comma 4 può essere rilasciato anche a soggetti esterni previo superamento delle prove previste. Le modalità di attuazione sono definite in sede di regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore. L'eventuale contribuzione è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
  6. I corsi pre-accademici, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.
  7. Per le scuole convenzionate con l'Istituto la valutazione di cui al comma 4 può avvenire anche con commissioni della scuola integrate dalla presenza di uno o più commissari designati dall'Istituto. Le condizioni sono disciplinate nelle apposite convenzioni approvate dai competenti organi accademici.
- 

#### **Art. 16 – Programmazione didattica**

1. Il calendario accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo ed è emanato dal Direttore, su delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 31 maggio.
  2. Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche competenti, fissa le linee di indirizzo della programmazione delle attività didattiche.
  3. Il personale docente, nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative allo specifico stato giuridico, è tenuto a svolgere le attività didattiche nell'ambito del contesto programmatico e organizzativo deliberato dai competenti organi accademici.
  4. Gli insegnamenti hanno di norma durata annuale o semestrale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
  5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. In casi particolari ulteriori attività di didattica finalizzata possono essere programmate nei periodi di interruzione delle normali attività didattiche.
  6. Le sessioni d'esame, incluse le prove finali, sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere indetti più appelli.
  7. Le prove finali per il conseguimento del certificato di qualifica di primo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; per gli studenti che, avendo già sostenuto tutti gli esami, dovessero iscriversi all'anno seguente per sostenere le sole prove finali, l'iscrizione per quest'ultimo anno avviene in forma agevolata.
-

**Parte III**  
**ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**  
**SEZIONE I – DOCENTI**

---

**Art. 17 – Modalità di attribuzione dei compiti didattici**

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, nel rispetto delle titolarità e delle norme vigenti, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico, su indicazione dei Dipartimenti, prese in esame anche eventuali contestazioni di singoli docenti; sulla base di detta attribuzione il Direttore effettua le nomine.
  2. Oltre all'insegnamento spettante, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
  3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche ad esperti esterni. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche competenti per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.
- 

**Art. 18 – Verifica e valutazione delle attività didattiche**

1. Il Consiglio Accademico, provvede periodicamente a prendere le iniziative più atte a garantire l'efficacia, la funzionalità e la qualità della didattica.
  2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
  3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica.
- 

**Art. 19 – Commissioni per gli esami di profitto**

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
  2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore dell'Istituto. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione. Qualora il Direttore faccia parte della commissione ne assume la presidenza.
- 

**Art. 20 – Commissioni per la prova finale**

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
  2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professore/i che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.
-



## **SEZIONE II - STUDENTI**

---

### **Art. 21 – Ammissione ai corsi di studio**

1. L'ammissione ai corsi accademici sperimentali di primo livello, ai music certificates Trinity College London e alle qualifiche professionali è riservata agli studenti che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio. In quest'ultimo caso possono essere previste particolari modalità organizzative che consentano agli studenti la contemporanea frequenza ai corsi della scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
  2. L'ammissione ai corsi di cui al comma precedente è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio conformemente alle linee guida definite dal CA.
  3. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi di formazione alla ricerca, di perfezionamento o masterclass nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente, attivati presso l'Istituto, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
  4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.
  5. Il candidato che risulti idoneo ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato.
  6. Il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.
- 

### **Art. 22 – Esame di ammissione**

1. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della graduatoria.
  2. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singolo corso, è nominata dal Direttore, su indicazione dei Dipartimenti, ed è formata da almeno tre docenti. La commissione può essere integrata per la verifica delle conoscenze di base del candidato.
- 

### **Art. 23 – Debiti e ammissione condizionata**

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzii lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati attraverso la frequenza di apposite attività formative e il superamento delle relative verifiche proposte dai Dipartimenti o dalle strutture didattiche competenti e deliberate dal Consiglio Accademico.

2. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati sulla base delle proposte dei Dipartimenti o delle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.
- 

#### **Art. 24 – Iscrizioni**

1. La qualifica di studente dell'Istituto è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
  2. Le domande di immatricolazione ed il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi stabiliti dal calendario accademico.
- 

#### **Art. 25 – Iscrizione condizionata**

1. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la sola prova finale nella sessione invernale. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata entro tale sessione.
  2. Entro il successivo mese di aprile, conseguito il titolo, gli studenti devono perfezionare l'iscrizione e provvedere al versamento del saldo dei contributi; in caso contrario decadono a tutti gli effetti dall'iscrizione condizionata, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati.
- 

#### **Art. 26 – Fuori corso e ripetenza**

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa di norma non più di una volta. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
  2. Lo studente a tempo pieno che, pur avendo completato gli anni di iscrizione della durata normale del corso, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici (per un totale complessivo pari al doppio della durata normale del corso) per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente "fuori corso".
  3. Sia lo studente che si iscrive come "fuori corso" che lo studente "non impegnato a tempo pieno negli studi", possono eccezionalmente prorogare, salvo disponibilità, il loro diritto di frequenza alle lezioni per un massimo di un anno.
  4. Lo studente che, anche dopo aver usufruito eventualmente della proroga di cui al precedente comma, non concluda il corso di studi o che non attivi sei mesi prima della scadenza dei termini indicati le procedure di sospensione o rinuncia prevista dall'Art. 34 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.
- 

#### **Art. 27 – Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali**

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curriculum di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
  4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per l'Istituto. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
  5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
  6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano studi all'inizio di ciascun anno accademico.
  7. Dette modifiche saranno approvate dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.
- 

#### **Art. 28 – Crediti formativi accademici**

1. L'Istituto aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Istituto danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
  2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
  3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo, collettive teoriche o pratiche, laboratori.
  4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.
- 

#### **Art. 29 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti**

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
  - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
  - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
  - c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente e giudicate congrue dal Dipartimento o dalla struttura didattica competente;
  - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione. Il riconoscimento dei crediti per queste attività spetta ai

Dipartimenti o alle strutture didattiche competenti, i quali debbono espletare questo compito entro metà ottobre, previa richiesta da parte dello studente con apposito modulo. In tal modo lo studente potrà compilare il proprio piano studi in modo adeguato. Per i nuovi iscritti il riconoscimento di questi crediti formativi verrà effettuato entro il mese di aprile: in tal modo lo studente iscritto al primo anno dei corsi potrà presentare il proprio piano studi in modo adeguato.

3. Nel caso di trasferimento da altra istituzione di pari grado, i Dipartimenti o le strutture didattiche pertinenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
    - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
    - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
    - c) l'Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
  4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Istituto, attestate da idonea documentazione.
  5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia dell'Istituto la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.
- 

### **Art. 30 – Competenze linguistiche**

1. L'Istituto organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua comunitaria, oltre all'italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
  2. L'ammissione degli studenti stranieri è sottoposta alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito parzialmente negativo della verifica viene loro attribuito un debito formativo da assolvere con l'obbligo di frequenza del corso di lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relativi esami.
- 

### **Art. 31 – Esami e altre forme di verifica del profitto**

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. È consentito lo svolgimento dell'esame, se previsto, al termine del corso, anche fuori dalla sessione d'esami più vicina temporalmente, purché si programmi la data di svolgimento dell'esame prima dell'inizio del corso stesso e ne sia data ampia pubblicità nei tempi e nei modi più adeguati. Dalla sessione d'esami

successiva, l'esame di questa disciplina dovrà essere svolto come da prassi (all'interno del periodo della sessione d'esami).

3. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
  4. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
  5. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche competenti potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
  6. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici (dal piano dell'offerta formativa della singola Scuola), le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
  7. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi e se la votazione viene accettata dallo studente. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
  8. Lo studente ha facoltà di rifiutare il voto proposto dalla commissione; in tal caso l'esame si potrà ripetere; in tal caso la votazione dell'esame viene riportata soltanto sul verbale come "non accettata" dallo studente, ma non viene riportata sul libretto.
  9. Lo studente ha facoltà di ritirarsi durante lo svolgimento dell'esame.
  10. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento dell'identità, quale attestazione di presenza alla prova.
  11. Il regolamento didattico può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
  12. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica.
  13. La votazione, se accettata dallo studente, è riportata a cura del presidente della commissione esaminatrice sul libretto dello studente.
  14. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
- 

### **Art. 32 – Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti**

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto può contribuire alla maturazione dei crediti.
2. L'Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curriculum dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.
3. La partecipazione degli studenti ad attività di formazione didattica, artistica e di produzione esterna all'Istituto deve essere autorizzata dal Direttore, sentito il Dipartimento o la struttura didattica competente e non deve comunque

confliggere con le attività didattiche, di produzione e ricerca dell'Istituto medesimo.

---

**Art. 33 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi, meno quelli previsti per la prova finale.
  2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere interpretativo esecutivo, compositivo o analitico-critico-musicologico, inerente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
  3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti delle singole Scuole; di norma la prova finale non può essere ripetuta.
  4. Il voto finale è espresso in cento decimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative; il voto finale non può essere rifiutato.
  5. La media ponderata è calcolata nel seguente modo:
    - a) per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti complessivi attribuiti alla disciplina;
    - b) la somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria  $VC = \text{Voto} \times \text{Credito}$ ;
    - c) le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi e la verifica della conoscenza della lingua straniera non influiscono sul calcolo della media;
    - d) la somma del numero di crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti  $SC$ ;
    - e) la divisione di  $VC$  per  $SC$  fornisce la media ponderata.
  6. Eventuali lodi verranno conteggiate, ciascuna, come singoli punti aggiuntivi da moltiplicarsi per il numero di CF complessivi attribuiti alla disciplina.
  7. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 4/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
  8. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
  9. Lo svolgimento delle prove finali di qualifica accademica e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
-

### **Art. 34 – Sospensione e rinuncia agli studi**

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri, o per altri documentati motivi. La sospensione è concessa dal Direttore. La riammissione è concessa fatta salva l'effettiva disponibilità del posto.
  2. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.
  3. Qualora sia accordata la sospensione degli studi, il mantenimento del posto, valutate la domanda di sospensione e la situazione delle iscrizioni, può essere concesso dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. In tal caso lo studente è tenuto a versare l'importo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.
  4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
  5. Conseguentemente alla rinuncia esplicita dello studente, l'Istituto rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
  6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
  7. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro sei mesi dalla scadenza dei termini considerato rinunciatario.
- 

### **Art. 35 – Diritto allo studio**

1. Agli studenti iscritti ai corsi superiori si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio.
  2. L'Istituto assicura la migliore integrazione agli studenti diversamente abili e meno abbienti così come previsto dall'art. 9 dello Statuto.
- 

### **Art. 36 – Orientamento e tutorato**

1. L'Istituto promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, l'Istituto fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.

3. L'Istituto attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
  4. L'Istituto garantisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività predisposte e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.
  5. L'Istituto si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili anche attraverso l'attivazione di progetti speciali.
- 

#### **Art. 37 – Pubblicità degli atti**

1. L'Istituto promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
  2. Annualmente l'Istituto pubblica:
    - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
    - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
    - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
    - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
    - e) le norme relative alle frequenze;
    - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario l'immatricolazione e all'iscrizione ai corsi di studio;
    - g) il calendario accademico;
    - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
    - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
- 

#### **Art. 38 – Cooperazione internazionale**

1. L'Istituto partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dal Life Long Learning Programme dell'Unione Europea.
-



## **Parte IV**

### **NORME FINALI**

---

#### **Art. 39 – Fonti normative pertinenti il Regolamento**

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.
- 

#### **Art. 40 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.
  2. Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della didattica, della produzione artistica e della ricerca possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore nel rispetto del presente Regolamento.
- 

#### **Art. 41 - Modifiche al presente regolamento**

1. Eventuali modifiche, saranno deliberate dal Consiglio Accademico.
  2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dal Collegio dei Professori, dai Dipartimenti, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli Studenti.
  3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
  4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, deliberata dal Consiglio Accademico nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento e con delibera del Consiglio d'Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.
- 

#### **Art. 42 – Controversie**

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.
-